



**AREA DELLE RISORSE E DELLO SVILUPPO DELL'AREA VASTA  
SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI**

\*\*\*\*\*

**DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE**

\*\*\*\*\*

**REPERTORIO PARTICOLARE N. \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_**

**In esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2018**

**TRA**

l'Amministrazione Provinciale di Brescia, nella persona del Dott. Ing. Raffaele Gareri, nato a Albisola (SV), il 21/11/1963, in qualità di Dirigente dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 330 del 21/12/2017, qui agente per conto e nell'interesse della medesima, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 107 "Testo Unico degli Enti Locali"

**E**

e il professionista dott. Giovanni Bursi, nato a Maranello (MO) il 04/04/1968 - Codice fiscale BRSGNN68D04E904L residente in Via Crociale, 29 41053 41053 Maranello (MO)

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

La Provincia di Brescia, come sopra rappresentata, affida al dott. Giovanni Bursi, l'incarico professionale con avanzate competenze nel campo della analisi, organizzazione e programmazione di progettazione europea e organizzazione e programmazione di uffici Europa. Supporto all'Ufficio SEAV provinciale per l'attuazione del progetto "Lombardia Europa 2020 – progettazione, modellizzazione e start up di Servizi Europa d'Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa" - CUP E89H18000360009.

**Art. 2 – OFFETTO DELL'INCARICO**

Il professionista si impegna:

- per quanto attiene alla fase relativa al Focus Group a supportare l'organizzazione e la realizzazione dei Focus Group (NGT – Nominal Group Technique), finalizzati all'analisi dei fabbisogni del territorio lombardo, con particolare riferimento alle seguenti funzioni:
  - progettazione esecutiva della metodologia dei Focus Group;
  - supporto metodologico all'organizzazione dei Focus Group;
  - gestione diretta di n.2 Focus Group e coordinamento dei restanti Focus;
  - coordinamento metodologico per la elaborazione dei dati raccolti nel corso dei Focus Group e redazione dei report di ricerca, ciascuno con le indicazioni specifiche relative a ciascun area vasta di riferimento;
- per quanto attiene alla fase relativa ai EuroLab – Laboratori territoriali sulle politiche europee a supportare l'organizzazione e la realizzazione degli EuroLab, volti a fornire indicazioni per la definizione dei Progetti di sviluppo SEAV (che comportino a loro volta indicazioni strategiche, tecniche e operative per l'implementazione di Uffici Europa d'Area Vasta), con particolare riferimento alle seguenti funzioni:
  - preparazione della metodologia esecutiva dell'EuroLab;
  - supporto metodologico all'organizzazione degli EuroLab;

- gestione diretta di n.2 EuroLab e e coordinamento dei restanti EuroLab;
- redazione di almeno 2 Progetti di sviluppo SEAV;
- Coordinamento metodologico per la stesura del Report finale e benchmark sui modelli organizzativi di accesso ai fondi europei.

Inoltre tali fasi dovranno tener conto anche del progetto tecnico presentato dal professionista.

### **Art. 3 -RESPONSABILE TECNICO**

La Provincia di Brescia, nell'ambito dell'incarico in questione, individuerà un Responsabile Tecnico che avrà il compito di stabilire tempi e modalità di espletamento delle attività nonché, in collaborazione con il Professionista, di far fronte a tutte le problematiche inerenti l'esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previste. Tutte le comunicazioni al Professionista potranno avvenire anche tramite e-mail.

### **Art. 4 TRATTAMENTO DATI**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il professionista dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile "interno" del Trattamento è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.

A seguito della designazione, il Professionista dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### **Art. 5 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il Professionista svolgerà l'incarico attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti preventivamente con il Committente. Il Professionista è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico. L'incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente. Il professionista dovrà inoltre confrontarsi mensilmente con il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione e in ogni caso ogni volta ritenuto necessario dallo stesso.

### **Art. 6 - TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO:**

Le attività previste dovranno essere effettuate in un arco di tempo di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare e comunque fino alla conclusione delle attività di cui all'art. 1.

### **Art. 7- COMPENSI PROFESSIONALI E PAGAMENTI**

Il professionista percepirà per lo svolgimento del presente incarico, la somma di € 35.000,00 + contributo previdenziale 4% pari a € 1.400,00 + IVA 22% pari a € 8.008,00 per un importo complessivo € 44.408,00 + spese di viaggio, vitto e alloggio fino ad un massimo di € 3.000,00 comprovati da regolari fatture o pezze giustificative.

Il compenso verrà corrisposto:

- 40% alla sottoscrizione del presente disciplinare
- 30% a 6 mesi dall'incarico
- 30% al termine dell'incarico

Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura riscontrata regolare e comunque previa verifica della rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente

contratto. In ogni caso non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto. Le fatture saranno presentate, a cura dell'Appaltatore, in formato elettronico tramite portale internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). **Codice Univoco Ufficio: UF9503** (da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" di fattura pa) e saranno liquidate solo previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti e della regolarità contributiva (INPS-INAIL-CAPE- INARCASSA). **In esse dovranno essere indicati: gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento, gli estremi del contratto; l'indicazione competenza Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta, il Cod. IBAN del C/C bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari), il codice CIG, il codice CUP (se previsto); la dicitura IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 scissione dei pagamenti (salvo compensi già soggetti a ritenuta a titolo di acconto).** La liquidazione sarà a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio. Per Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali, è previsto a carico del beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il beneficiario sia una ONLUS.

#### **Art. 8 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

La Provincia, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dal professionista.

Il recesso da parte dell'Amministrazione opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti indicati per l'affidamento dell'incarico.

Il professionista può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto all'Amministrazione 30 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Le parti possono addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto alle condizioni dalle stesse stabilite.

Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il professionista incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.

Qualora il professionista non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il professionista ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l'Amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

#### **Art. 9 RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013**

Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell'art. 2 del regolamento medesimo, al professionista incaricato.

Il professionista si impegna a prendere visione e osservare il regolamento disponibile al seguente link: <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata. In tal caso la Provincia provvederà al pagamento del lavoro eseguito, purché svolto correttamente e a regola d'arte, e il professionista nulla avrà più da pretendere.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI LEGALI**

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a suo carico ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione. La prestazione dev'essere eseguita secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima.

#### **Art. 11 - REGIME FISCALE**

L'I.V.A. ed il contributo dovuto alla Cassa di Previdenza saranno per legge a carico dell'Amministrazione committente.

#### **Art. 12 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Società incaricata deve comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal

loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii. E' fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (C.U.P).

**Art. 13 – PATTO DI INTEGRITA'**

Il Professionista accetta incondizionatamente le condizioni previste dal Patto d'Integrità quale parte integrante, sostanziale e pattizia.

**Art. 14 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente disciplinare, le parti dichiarano di eleggere, quale unico Foro competente, quello di Brescia.

**Art. 15 – SPESE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento con modello F23.

**Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle norme del Codice Civile.

**Allegato: Patto d'Integrità**

**Letto, confermato e sottoscritto digitalmente**

Il Professionista incaricato  
dott. Giovanni Bursi

Per la Provincia di Brescia  
IL Dirigente del Settore della Innovazione,  
del Turismo e dei Servizi ai Comuni  
Ing. Raffaele Gareri



SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO  
E DEI SERVIZI AI COMUNI

*Patto di integrità*

**INCARICO PROFESSIONALE CON AVANZATE COMPETENZE NEL CAMPO DELLA ANALISI, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI PROGETTAZIONE EUROPEA E ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI UFFICI EUROPA. SUPPORTO ALL'UFFICIO SEAV PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LOMBARDIA EUROPA 2020 – PROGETTAZIONE, MODELIZZAZIONE E START UP DI SERVIZI EUROPA D'AREA VASTA (SEAV) NEI CONTESTI LOMBARDI: ESSERE COMPETITIVI IN EUROPA" - CUP E89H18000360009**

*Il presente documento, denominato "Patto di integrità", costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di seguito indicata e di qualsiasi contratto stipulato a seguito della stessa e deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall'Operatore Economico, mediante sua sottoscrizione, ai fini della partecipazione alla procedura.*

*La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto o il mancato rispetto delle clausole in esso contenute possono costituire causa di esclusione dalla procedura di affidamento del contratto, di sua risoluzione, ovvero di non inserimento o di cancellazione dall'elenco/albo dei prestatori e fornitori della Provincia di Brescia.*

**PROCEDURA**

**per l'affidamento e l'esecuzione dell'incarico professionale avente ad oggetto:**

**INCARICO PROFESSIONALE CON AVANZATE COMPETENZE NEL CAMPO DELLA ANALISI, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI PROGETTAZIONE EUROPEA E ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI UFFICI EUROPA. SUPPORTO ALL'UFFICIO SEAV PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LOMBARDIA EUROPA 2020 – PROGETTAZIONE, MODELIZZAZIONE E START UP DI SERVIZI EUROPA D'AREA VASTA (SEAV) NEI CONTESTI LOMBARDI: ESSERE COMPETITIVI IN EUROPA" - CUP E89H18000360009**

**PATTO DI INTEGRITA'**

tra la **Provincia di Brescia** (in seguito, per brevità, denominata Provincia), rappresentata da Raffaele Gareri, dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, firmatario del presente Patto,

e

il dott. Giovanni Bursi, nato a Maranello (MO) il 04/04/1968 - Codice fiscale BRSGNN68D04E904L Via Crociale, 29 - 41053 Maranello (MO)

**PREMESSA**

**Richiamati:** La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016, adottato dalla CIVIT in data 11/09/2013 e aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 25/10/2015, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall’ANAC con determinazione n. 831 del 03/08/2016;
- Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Provincia, che prevede l’adozione dei Patti di integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (...)”;
- Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 405 del 20/12/2013, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Provincia;
- L’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 “Conflitto di interesse”, 80 “Motivi di esclusione” e 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (...)”;
- L’articolo 317 “Concussione” del codice penale;

#### **Considerato:**

- Che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell’inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;
- Che con l’inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

**Rilevato** che il citato Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia è stato diffuso in modo capillare all’interno delle strutture della Provincia, assicurandone la conoscibilità a tutti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, per cui gli stessi sono consapevoli del dovere di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle sue disposizioni;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### *Articolo 1*

##### *Finalità, oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti della Provincia in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell’operatore economico, nell’ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Provincia e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione.

3. Come esplicitato nei documenti inerenti la procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.

4. Il Patto di integrità deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall'operatore economico, secondo le modalità di cui all'articolo 6, e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena la possibile esclusione dalla procedura stessa.

5. Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

## **Articolo 2**

### **Obblighi della Provincia**

1. Il personale della Provincia, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.

2. Il personale della Provincia si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'articolo 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase stesse.

3. La Provincia si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.

4. Durante la procedura in oggetto la Provincia si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.

5. Nessuna sanzione può essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o collaboratori della Provincia.

6. La Provincia è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

## **Articolo 3**

### **Obblighi dell'operatore economico**

1. L'operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all'inserimento nell'elenco/albo degli operatori economici in oggetto.

2. L'operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia.
3. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l'inserimento nell'elenco/albo e la sua gestione.
4. L'operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Provincia o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto o all'inserimento nell'elenco/albo e sua gestione. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell'elenco/albo.
5. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.
6. L'operatore economico dichiara:
  - a) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
  - b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
  - c) di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.
7. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia. L'operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Provincia ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del d.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale e si impegna a trasmettere copia dei predetti Codici ai propri collaboratori.
8. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia, entro il termine di presentazione dell'offerta:
  - eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Provincia, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
  - eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Provincia coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
9. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
10. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.
11. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della Provincia stessa, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in premessa citato.

12. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui alle procedure in oggetto.

13. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

#### **Articolo 4**

##### **Violazione del Patto di integrità**

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Provincia all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) esclusione del concorrente dalla procedura;
- b) perdita o risoluzione del contratto;
- c) risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
  - inadempimento dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Provincia che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;
  - misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell'operatore economico (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del codice penale;
- d) escussione della garanzia provvisoria (art. 93, comma 1, d.lgs. 50/2016);
- e) escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016);
- f) responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Provincia nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- g) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- h) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'a Provincia per una durata di tre anni
- i) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Provincia.

#### **Articolo 5**

##### **Efficacia del Patto di integrità**

1. Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento. Il presente Patto è sottoscritto digitalmente (ovvero con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina) dall'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

#### **Articolo 6**

##### **Sottoscrizione del Patto di integrità**

1. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o

raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata ed ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara.

#### *Articolo 7*

#### **Pubblicità del Patto di integrità**

1. Il Patto di integrità è pubblicato sul sito della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

#### *Articolo 8*

#### **Autorità competente per le controversie**

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Provincia e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Brescia.

**Per la Provincia di Brescia**

**Il Dirigente del Settore della Innovazione,  
del Turismo e dei Servizi ai Comuni  
Ing. Raffaele Gareri**

**Il Professionista**

**Giovanni Bursi**